

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)** 1
- * **Regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica** 5
- Regolamento (CE) n. 2260/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 9
- Regolamento (CE) n. 2261/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96 11
- Regolamento (CE) n. 2262/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 12
- * **Regolamento (CE) n. 2263/96 della Commissione, del 26 novembre 1996, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 14
- Regolamento (CE) n. 2264/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo 20
- * **Regolamento (CE) n. 2265/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità** 23
- * **Regolamento (CE) n. 2266/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti** 25

Regolamento (CE) n. 2267/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	27
Regolamento (CE) n. 2268/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	29
Regolamento (CE) n. 2269/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96	31
Regolamento (CE) n. 2270/96 della Commissione, del 27 novembre 1996, che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso	33

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

96/663/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 novembre 1996, che modifica la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998).....** 36

96/664/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 21 novembre 1996, riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione** 40

Commissione

96/665/Euratom, CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 15 novembre 1996, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra** 49

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2258/96 DEL CONSIGLIO

del 22 novembre 1996

relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (PVS)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C ⁽²⁾,

considerando che la Commissione, nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio del 12 maggio 1993 su un «programma speciale di sostegno al risanamento nei paesi in via di sviluppo», ha sottolineato la specificità e l'importanza del bisogno di aiuto al risanamento strutturale e alla ricostruzione dei paesi in via di sviluppo gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili e di calamità naturali;

considerando che le conclusioni del Consiglio (Sviluppo) del 2 dicembre 1993 sull'aiuto al risanamento hanno definito i principali obiettivi, le condizioni e i criteri inerenti a detto aiuto e hanno sottolineato la necessità che esso sia impostato e attuato attraverso uno stretto coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che è necessario che la Commissione vigili affinché le azioni avviate nei settori dell'aiuto umanitario, del risanamento e dello sviluppo si attuino in maniera coerente e continua;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato, nella sua risoluzione del 16 novembre 1993 ⁽³⁾, l'entità del bisogno di aiuto al risanamento strutturale dei paesi in via di sviluppo e ha ritenuto opportuno, per far fronte a queste esigenze, istituire una speciale linea finanziaria nel bilancio generale delle Comunità europee, dotata di risorse finanziarie consistenti;

considerando che il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di iscrivere le azioni di risanamento strutturale in uno schema di sviluppo a medio o a lungo termine;

considerando che il Parlamento ha fatto inoltre osservare l'opportunità di considerare come altamente prioritaria la questione della rapidità dell'aiuto e della sua efficacia;

considerando che l'autorità competente ha iscritto nel bilancio alcune linee destinate a finanziare programmi di risanamento nell'Africa australe (B7-3210) e azioni di ripristino e ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (B7-6410);

considerando che è necessario stabilirne le modalità di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Comunità attua azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo di cui al paragrafo 2, in via prioritaria a favore di quelli meno sviluppati, che sono stati gravemente danneggiati a seguito di guerre, di disordini civili o di calamità naturali. Tali azioni, di durata limitata, da avviare il più rapidamente possibile, senza compromettere la qualità della valutazione, sono intese a contribuire a ristabilire il funzionamento dell'economia e delle capacità istituzionali necessarie per restaurare la stabilità sociale e politica di tali paesi e soddisfare le esigenze dell'insieme delle popolazioni colpite. Esse devono gradatamente sostituire l'aiuto umanitario e preparare la ripresa dell'aiuto allo sviluppo a medio e lungo termine. In particolare, esse devono permettere il rientro dei profughi, degli sfollati, dei militari smobilitati, nonché il reinserimento di tutta la popolazione nell'ambito della normale vita civile nei paesi e nelle regioni d'ordine.

2. Beneficiano del presente regolamento i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, i paesi mediterranei, i paesi dell'America latina e dell'Asia nonché i paesi in via di sviluppo del Caucaso e dell'Asia centrale.

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 11.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 15 dicembre 1995 (GU n. C 17 del 22. 1. 1996, pag. 448), posizione comune del Consiglio del 29 gennaio 1996 (GU n. C 87 del 27. 3. 1996, pag. 29) e decisione del Parlamento europeo del 21 maggio 1996 (GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 33).

⁽³⁾ GU n. C 329 del 6. 12. 1993, pag. 77.

Articolo 2

1. Nel decidere le azioni si deve tener conto, per quanto possibile, dell'esistenza di un livello minimo di sicurezza e dell'effettivo impegno in un processo di transizione rispettoso dei valori democratici e delle libertà fondamentali.

2. Le azioni da attuare a titolo del presente regolamento riguardano in via prioritaria i seguenti settori: ripresa duratura del sistema produttivo, riadattamento materiale e funzionale delle infrastrutture di base, ivi compreso lo sminamento, il reinserimento sociale, segnatamente a favore dei rifugiati, degli sfollati e dei militari smobilitati, e il ripristino delle capacità istituzionali necessarie alla fase di risanamento soprattutto a livello locale.

Articolo 3

I partner della cooperazione ammessi al sostegno finanziario a titolo del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e gli enti pubblici nazionali, provinciali e locali e le organizzazioni a dimensione comunitaria, gli istituti e gli operatori pubblici o privati.

Articolo 4

1. I mezzi che possono essere impiegati nell'ambito delle azioni di cui all'articolo 1 comprendono soprattutto studi, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (ossia spese d'amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenuto conto che il progetto deve essere inteso a che i beneficiari sostengano successivamente l'onere delle spese correnti.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo finanziario dei partner definiti all'articolo 3. Il contributo è richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e se il partner è un'ONG o un'organizzazione a dimensione comunitaria il contributo può essere in natura.

4. Possono essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri.

5. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento.

6. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la

massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare:

a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante di informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri;

b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, mediante incontri periodici e scambi d'informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

7. La Commissione può prendere, in consultazione con gli Stati membri, le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite.

Articolo 5

Il sostegno finanziario a titolo del presente regolamento è dato sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

1. La Commissione ha il compito di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. I progetti ed i programmi sono valutati tenuto conto dei seguenti fattori:

- efficacia e fattibilità delle operazioni,
- aspetti culturali, sociali, ambientali e connessi alla parità uomo-donna,
- sviluppo istituzionale necessario per conseguire gli obiettivi del progetto,
- esperienza acquisita in operazioni analoghe.

3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di ecu per azione sono prese secondo la procedura di cui all'articolo 7.

La Commissione trasmette al comitato di cui all'articolo 7 informazioni sintetiche sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di ecu. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione.

4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento.

Quando l'impegno supplementare di cui al primo comma è inferiore a 4 milioni di ecu, il comitato di cui all'articolo 7 è informato della decisione presa dalla Commissione. Qualora tale impegno supplementare è superiore a 4 milioni di ecu ma inferiore al 20 % del finanziamento iniziale, è richiesto il parere del comitato.

5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possono effettuare controlli in loco secondo le consuete modalità definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e i paesi beneficiari, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità.

7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo e, in casi eccezionali debitamente giustificati, ad altri paesi terzi.

8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro il termine di un mese a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

Una volta l'anno si procede ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1.

Articolo 9

Alla fine di ogni esercizio finanziario la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio.

La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera.

La relazione include altresì un riassunto delle eventuali valutazioni esterne effettuate su azioni specifiche.

La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone importo, caratteristiche, paese beneficiario e partner.

Articolo 10

La Commissione effettua valutazioni periodiche delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e al fine di fornire linee direttrici per migliorare le azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al Comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione complessiva delle azioni finanziate dalla Comunità a titolo del presente regolamento, corredata di proposte per il futuro e, se necessario, le proposte di modifica da apportarvi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BURTON

REGOLAMENTO (CE) N. 2259/96 DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 1996
relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato ⁽²⁾,

considerando che in passato la Comunità ha adottato, nei confronti del Sudafrica, una politica caratterizzata dall'adozione di misure negative, di embargo commerciale e di sanzioni economiche contro il governo responsabile della politica di apartheid nonché di misure positive di sostegno alle popolazioni vittime dell'apartheid, nel quadro del Programma speciale di assistenza attraverso le organizzazioni non governative;

considerando che, in seguito alle elezioni di aprile 1994 e all'insediamento di un governo democratico, la Commissione si è orientata verso una strategia di sostegno alle politiche e alle riforme attuate dalle autorità nazionali;

considerando che nella dichiarazione del 25 maggio 1993 il Consiglio si è impegnato a sostenere la creazione di strutture democratiche;

considerando che, nella dichiarazione del 19 aprile 1994 sulle future relazioni tra la Comunità e il Sudafrica, il Consiglio ha rinnovato il proprio sostegno al rafforzamento della cooperazione con il Sudafrica, concentrando il sostegno comunitario nei settori che possono migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolare le fasce più povere;

considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, firmato a Pretoria nell'ottobre 1994, mira a promuovere uno sviluppo socioeconomico armonioso e duraturo e costituisce la prima tappa di una cooperazione a lungo termine con questo paese, per la quale è stata presentata una proposta di direttive di negoziato dalla Commissione al Consiglio il 31 marzo 1995;

considerando che l'autorità di bilancio ha deciso, nel quadro del bilancio 1986, di creare una linea di bilancio destinata a rafforzare le azioni di sviluppo in tale paese;

considerando che occorre stabilire le modalità di gestione delle risorse finanziarie stanziata dalla Comunità per tale cooperazione;

considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, è inserito nel presente regolamento un importo di riferimento finanziario per tutta la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio, definite dal trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La Comunità avvia una cooperazione finanziaria e tecnica con il Sudafrica, a sostegno delle politiche e riforme condotte dalle autorità nazionali di tale paese.

Scopo del programma di cooperazione comunitaria, intitolato «Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica», è contribuire al suo sviluppo economico e sociale duraturo e armonioso e consolidare i fondamenti di una società democratica e dello Stato di diritto nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

In tale contesto, la Comunità sostiene prioritariamente le azioni a favore delle fasce più sfavorite della popolazione sudafricana.

Articolo 2

1. Le azioni di cooperazione da attuare ai sensi del presente regolamento riguardano principalmente i seguenti settori:

- sostegno alla democratizzazione e alla tutela dei diritti dell'uomo;
- istruzione e formazione;
- sanità;
- sviluppo rurale;
- sviluppo urbano e edilizia sociale;
- sostegno al settore privato e cooperazione con questo, segnatamente nei confronti delle piccole e medie imprese;
- potenziamento istituzionale e organizzazione delle comunità locali;
- cooperazione e integrazione regionali;
- protezione dell'ambiente.

2. Nelle sue azioni di cooperazione la Comunità tiene conto delle priorità del Programma sudafricano per la ricostruzione e lo sviluppo.

⁽¹⁾ GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 5.

⁽²⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 19 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 18 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 144).

Articolo 3

Nel quadro della cooperazione, possono ottenere un sostegno finanziario a norma del presente regolamento le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e quelle con base comunitaria, le organizzazioni regionali e internazionali, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

Articolo 4

1. Gli strumenti che possono essere messi in opera, nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 1, comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture, lavori, nonché revisioni contabili e compiti di valutazione e di controllo.

2. Il finanziamento comunitario può coprire in valuta estera o in moneta locale, a seconda delle esigenze per la messa in opera delle azioni di cooperazione:

— le spese di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili;

— in casi debitamente comprovati, le spese ricorrenti (comprendenti le spese amministrative, di manutenzione e di funzionamento), in modo da garantire l'utilizzo ottimale degli investimenti di cui al primo trattino, la cui gestione rappresenti temporaneamente un onere per il partner. In tali casi, la proposta di finanziamento della Comunità deve essere corredata da un piano che preveda la riassunzione, ad opera del partner, dell'onere di tali spese ai sensi del progetto.

3. Per ciascuna azione di cooperazione è in genere richiesta una partecipazione finanziaria dei partner di cui all'articolo 3, a seconda delle loro possibilità e della natura di ciascuna azione. In casi particolari e quando il partner sia una ONG oppure un'organizzazione con base comunitaria, la partecipazione potrà essere apportata in natura, secondo le possibilità delle stesse.

4. Si possono ricercare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, segnatamente con gli Stati membri.

5. La Commissione può prendere le opportune misure per rendere noto il carattere comunitario degli aiuti forniti in forza del presente regolamento.

6. Per realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità di cui al trattato e per garantire un'efficacia ottimale dell'aiuto, la Commissione può prendere le opportune misure di coordinamento, e in particolare:

a) instaurando scambi sistematici di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle che si prevede saranno finanziate dalla Comunità e dagli Stati membri;

b) coordinando in loco le varie azioni mediante riunioni regolari e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

7. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, può prendere le misure necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati.

Articolo 5

Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento consiste in aiuti non rimborsabili.

Articolo 6

La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi, nonché l'identificazione e l'attuazione conseguenti delle azioni di cui all'articolo 2 che ne conseguono si effettuano nel quadro di uno stretto dialogo con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

Per preparare la programmazione la Commissione elabora, nel quadro di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, un documento di sintesi sulla strategia di cooperazione, che è esaminato dal comitato di cui all'articolo 8 in appresso denominato «comitato». La Commissione trasmette al comitato il programma indicativo pluriennale, elaborato in base a detto esame, per consentire che uno scambio di vedute abbia luogo, su richiesta della Commissione stessa ovvero di uno o più membri del comitato. Qualora non sia possibile pervenire all'accordo auspicabile sul documento di sintesi o sul programma, il comitato esprime il suo parere secondo la procedura prevista all'articolo 8. La stessa procedura si applica allorquando risulti necessario apportare modifiche al programma.

Articolo 7

1. La Commissione provvede ad istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure in vigore, finanziarie o meno, segnatamente quelle previste nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

2. Per garantire la trasparenza e la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 6 la Commissione trasmette agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di procedere alla valutazione degli stessi. Successivamente, la Commissione provvede ad aggiornare le schede di identificazione e trasmette tale versione aggiornata agli Stati membri.

3. Le decisioni relative alle azioni finanziate a norma del presente regolamento per un importo unitario superiore a 2 milioni di ecu e alle relative modifiche per le quali si superi di oltre il 20 % l'importo inizialmente previsto per l'azione e le proposte di modifiche sostanziali da prevedere a motivo delle difficoltà emerse durante l'esecuzione di progetti già avviati vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 8.

Nel caso in cui l'importo di cui al primo comma sia superiore a 4 milioni di ecu, ma inferiore al 20 % dell'impegno iniziale, il parere del comitato sarà chiesto secondo procedure semplificate e accelerate.

La Commissione informa sinteticamente il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore a 2 milioni di ecu, al più tardi una settimana prima della decisione.

4. Ogni convenzione o contratto di finanziamento concluso a norma del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano procedere a controlli in loco secondo le modalità consuete, definite dalla Commissione in base alle disposizioni in vigore, segnatamente il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

5. Nella misura in cui le azioni danno luogo a convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il Sudafrica, queste ultime prevedono che il pagamento delle imposte, dei diritti e degli oneri corrispondenti non sia finanziato dalla Comunità.

6. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del Sudafrica e degli Stati ACP e può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente comprovati e allo scopo di garantire il migliore rapporto costo/efficacia.

7. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali, debitamente comprovati, esse possono essere originarie di altri paesi.

Articolo 8

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato

formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un mese, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 9

Al termine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda sia gli impegni e i pagamenti che i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. Esso include informazioni statistiche precise e particolareggiate sulle aggiudicazioni effettuate per l'attuazione dei progetti e programmi.

La Commissione procede a intervalli regolari a una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità per accertare il conseguimento degli obiettivi da esse previsti e per fornire linee direttrici allo scopo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Una sintesi delle relazioni di valutazione è trasmessa agli Stati membri. Le relazioni complete sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e scade il 31 dicembre 1999.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento, per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1999, è di 500 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BURTON

REGOLAMENTO (CE) N. 2260/96 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1996****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2211/96 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 2211/96 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁴⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomen-

clatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2211/96 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1996, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione ⁽¹⁾
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	39,60 ⁽¹⁾
1701 11 90 910	38,44 ⁽¹⁾
1701 11 90 950	⁽²⁾
1701 12 90 100	39,60 ⁽¹⁾
1701 12 90 910	38,44 ⁽¹⁾
1701 12 90 950	⁽²⁾
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,4305
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	43,05
1701 99 10 910	43,69
1701 99 10 950	43,69
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,4305

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

⁽³⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

REGOLAMENTO (CE) N. 2261/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la diciassettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1464/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b), considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1464/96 della Commissione, del 25 luglio 1996, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1464/96 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la diciassettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la diciassettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1464/96, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 46,704 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 26. 7. 1996, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 2262/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercan-

tile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

(3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.

(4) GU n. L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,53	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	11,21	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 2263/96 DELLA COMMISSIONE**del 26 novembre 1996****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2454/93⁽²⁾,
visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2153/96⁽³⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,
considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;
considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati

comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 289 del 12. 11. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	61,03	829,73	117,90	452,91	18 607,07	9 917,99
		b)	355,86	399,63	46,56	117 640,82	132,27	11 923,43
		c)	519,46	2 430,03	46,59			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	2,58	35,13	4,99	19,18	787,79	419,91
		b)	15,07	16,92	1,97	4 980,70	5,60	504,82
		c)	21,99	102,88	1,97			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	93,69	1 273,74	180,99	695,27	28 563,97	15 225,24
		b)	546,28	613,48	71,48	180 592,05	203,05	18 303,82
		c)	797,43	3 730,37	71,52			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	47,34	643,66	91,46	351,34	14 434,21	7 693,76
		b)	276,05	310,01	36,12	91 258,47	102,61	9 249,46
		c)	402,97	1 885,06	36,14			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 05 ex 0704 10 80	a)	75,84	1 031,08	146,51	562,81	23 122,40	12 324,76
		b)	442,21	496,61	57,86	146 188,43	164,37	14 816,86
		c)	645,52	3 019,71	57,89			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	730,21	103,76	398,59	16 375,32	8 728,41
		b)	313,17	351,70	40,98	103 530,86	116,40	10 493,32
		c)	457,16	2 138,57	41,00			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	31,08	422,55	60,04	230,65	9 475,79	5 050,81
		b)	181,22	203,52	23,71	59 909,50	67,36	6 072,10
		c)	264,54	1 237,51	23,72			
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a)	105,95	1 440,44	204,68	786,26	32 302,46	17 217,93
		b)	617,78	693,77	80,84	204 228,16	229,62	20 699,45
		c)	901,80	4 218,60	80,88			
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a)	78,85	1 072,01	152,32	585,15	24 040,10	12 813,91
		b)	459,76	516,32	60,16	151 990,47	170,89	15 404,92
		c)	671,14	3 139,56	60,19			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 05 0705 11 80	a)	56,79	772,09	109,71	421,44	17 314,36	9 228,94
		b)	331,13	371,87	43,33	109 467,84	123,08	11 095,06
		c)	483,37	2 261,20	43,35			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	296,65	42,15	161,93	6 652,57	3 545,97
		b)	127,23	142,88	16,65	42 060,01	47,29	4 262,97
		c)	185,72	868,80	16,66			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	30,34	412,49	58,61	225,16	9 250,18	4 930,55
		b)	176,91	198,67	23,15	58 483,08	65,75	5 927,53
		c)	258,24	1 208,04	23,16			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	49,31	670,39	95,26	365,93	15 033,83	8 013,37
		b)	287,52	322,89	37,62	95 049,46	106,87	9 633,69
		c)	419,71	1 963,37	37,64			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 90 0708 10 20 0708 10 95	a)	359,35	4 885,48	694,19	2 666,73	109 558,72	58 397,25
		b)	2 095,29	2 353,04	274,17	692 670,99	778,80	70 205,35
		c)	3 058,61	14 308,03	274,30			

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	106,91 623,40 910,01	1 453,54 700,08 4 256,97	206,54 81,57 81,61	793,41 206 085,59	32 596,25 231,71	17 374,53 20 887,71
1.170.2	Haricots (<i>Phaseolus</i> spp., <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 90 ex 0708 20 20 ex 0708 20 95	a) b) c)	96,51 562,74 821,45	1 312,10 631,96 3 842,73	186,44 73,63 73,67	716,21 186 031,71	29 424,35 209,16	15 683,84 18 855,16
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 541,28 790,13	1 262,07 607,86 3 696,20	179,33 70,83 70,86	688,90 178 938,18	28 302,38 201,19	15 085,80 18 136,20
1.190	Carciofi 0709 10 30	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	402,27 2 345,60 3 423,99	5 469,11 2 634,14 16 017,30	777,12 306,92 307,07	2 985,31 775 419,15	122 646,88 871,84	65 373,53 78 592,25
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	203,52 1 186,70 1 732,29	2 766,97 1 332,68 8 103,58	393,17 155,28 155,35	1 510,35 392 305,04	62 050,30 441,08	33 074,20 39 761,90
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	116,74 680,67 993,62	1 587,09 764,41 4 648,09	225,51 89,07 89,11	866,31 225 020,50	35 591,15 253,00	18 970,88 22 806,85
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	84,57 493,11 719,83	1 149,77 553,78 3 367,32	163,37 64,52 64,55	627,60 163 016,29	25 784,04 183,29	13 743,47 16 522,44
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 085,28 6 328,09 9 237,44	14 754,88 7 106,54 43 212,37	2 096,56 828,03 828,43	8 053,93 2 091 969,29	330 883,62 2 352,09	176 368,38 212 030,59
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	102,80 599,40 874,98	1 397,60 673,14 4 093,12	198,59 78,43 78,47	762,88 198 153,55	31 341,65 222,79	16 705,80 20 083,76
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 428,86 626,03	999,95 481,61 2 928,53	142,09 56,12 56,14	545,82 141 774,24	22 424,22 159,40	11 952,61 14 369,46
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	55,14 321,54 469,36	749,71 361,09 2 195,66	106,53 42,07 42,09	409,23 106 295,02	16 812,52 119,51	8 961,45 10 773,48
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	131,85 768,81 1 122,28	1 792,60 863,39 5 249,96	254,72 100,60 100,65	978,49 254 157,56	40 199,72 285,76	21 427,35 25 760,02
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	48,43 282,40 412,23	658,45 317,14 1 928,39	93,56 36,95 36,97	359,41 93 355,88	14 765,96 104,96	7 870,59 9 462,04

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 90 ex 0804 40 20 ex 0804 40 95	a) b) c)	97,72 569,79 831,76	1 328,56 639,89 3 890,93	188,78 74,56 74,59	725,19 188 365,25	29 793,45 211,79	15 880,57 19 091,67
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	74,41 433,87 633,34	1 011,63 487,24 2 962,76	143,75 56,77 56,80	552,20 143 431,01	22 686,27 161,27	12 092,29 14 537,38
2.60	Arance dolci, fresche:							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 42 0805 10 51 0805 10 37	a) b) c)	17,65 102,91 150,23	239,96 115,57 702,77	34,10 13,47 13,47	130,98 34 021,96	5 381,20 38,25	2 868,30 3 448,28
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 44 0805 10 55 0805 10 38	a) b) c)	34,74 202,54 295,66	472,25 227,45 1 383,06	67,10 26,50 26,51	257,78 66 956,00	10 590,33 75,28	5 644,88 6 786,29
2.60.3	— altre 0805 10 39 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	39,42 229,84 335,51	535,91 258,12 1 569,51	76,15 30,07 30,09	292,53 75 982,32	12 018,01 85,43	6 405,87 7 701,15
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agru- mi, freschi:							
2.70.1	— Clementine 0805 20 21	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.2	— Monreal e satsuma 0805 20 23	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.3	— Mandarini e wilkings 0805 20 25	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	47,04 274,28 400,39	639,53 308,02 1 872,99	90,87 35,89 35,91	349,09 90 673,83	14 341,74 101,95	7 644,47 9 190,20
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i>), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	100,41 585,48 854,65	1 365,13 657,50 3 998,02	193,97 76,61 76,65	745,15 193 549,50	30 613,43 217,62	16 317,65 19 617,12

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:							
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	45,43 264,89 386,67	617,63 297,47 1 808,84	87,76 34,66 34,68	337,13 87 568,29	13 850,54 98,46	7 382,65 8 875,44
2.90.2	— rosei ex 0805 40 90 ex 0805 40 20 ex 0805 40 95	a) b) c)	46,37 270,37 394,68	630,41 303,63 1 846,28	89,58 35,38 35,40	344,11 89 380,81	14 137,23 100,49	7 535,46 9 059,15
2.100	Uva da tavola 0806 10 21 0806 10 29 0806 10 61 0806 10 30 0806 10 69	a) b) c)	210,03 1 224,63 1 787,66	2 855,41 1 375,28 8 362,60	405,73 160,24 160,32	1 558,62 404 844,60	64 033,66 455,18	34 131,37 41 032,84
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	37,14 216,56 316,12	504,94 243,20 1 478,80	71,75 28,34 28,35	275,62 71 590,69	11 323,39 80,49	6 035,62 7 256,04
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	62,32 363,38 530,44	847,27 408,08 2 481,38	120,39 47,55 47,57	462,48 120 127,02	19 000,31 135,06	10 127,59 12 175,42
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	119,54 697,02 1 017,47	1 625,20 782,76 4 759,70	230,93 91,21 91,25	887,11 230 423,53	36 445,74 259,07	19 426,40 23 354,47
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>) ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 41	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche 0809 10 10 0809 10 50	a) b) c)	331,46 1 932,71 2 821,28	4 506,40 2 170,46 13 197,81	640,33 252,90 253,02	2 459,81 638 923,80	101 057,61 718,37	53 865,97 64 757,83
2.160	Ciliege 0809 20 11 0809 20 19 0809 20 21 0809 20 29 0809 20 71 0809 20 79	a) b) c)	118,83 692,88 1 011,43	1 615,55 778,11 4 731,44	229,56 90,66 90,71	881,85 229 055,52	36 229,37 257,54	19 311,06 23 215,82
2.170	Pesche 0809 30 19 0809 30 59	a) b) c)	223,46 1 302,97 1 902,02	3 038,07 1 463,26 8 897,56	431,69 170,49 170,58	1 658,33 430 742,73	68 129,93 484,30	36 314,78 43 657,73
2.180	Pesche noci ex 0809 30 11 ex 0809 30 51	a) b) c)	263,21 1 534,74 2 240,33	3 578,47 1 723,53 10 480,19	508,47 200,82 200,92	1 953,30 507 360,19	80 248,40 570,45	42 774,19 51 423,26

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	118,37	1 609,24	228,66	878,40	36 087,81	19 235,61
		b)	690,17	775,07	90,31	228 160,54	256,53	23 125,11
		c)	1 007,48	4 712,96	90,35			
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 05 0810 10 80	a)	147,35	2 003,30	284,65	1 093,50	44 924,66	23 945,85
		b)	859,18	964,87	112,42	284 030,39	319,35	28 787,77
		c)	1 254,18	5 867,02	112,48			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	1 053,81	14 327,07	2 035,77	7 820,41	321 289,81	171 254,66
		b)	6 144,61	6 900,48	804,02	2 031 313,62	2 283,89	205 882,86
		c)	8 969,61	41 959,45	804,41			
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	a)	336,77	4 578,56	650,58	2 499,20	102 675,78	54 728,49
		b)	1 963,66	2 205,21	256,95	649 154,48	729,87	65 794,75
		c)	2 866,45	13 409,14	257,07			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	a)	106,29	1 445,12	205,34	788,82	32 407,40	17 273,87
		b)	619,79	696,03	81,10	204 891,64	230,37	20 766,70
		c)	904,73	4 232,31	81,14			
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	87,42	1 188,48	168,87	648,73	26 652,17	14 206,20
		b)	509,72	572,42	66,70	168 504,91	189,46	17 078,74
		c)	744,06	3 480,69	66,73			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	73,18	994,91	141,37	543,07	22 311,29	11 892,42
		b)	426,70	479,19	55,83	141 060,27	158,60	14 297,10
		c)	622,88	2 913,78	55,86			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	593,37	8 067,21	1 146,29	4 403,47	180 909,99	96 429,08
		b)	3 459,87	3 885,48	452,73	1 143 780,25	1 286,00	115 927,32
		c)	5 050,56	23 626,28	452,94			

REGOLAMENTO (CE) N. 2264/96 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1996

**che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di
frumento duro verso qualsiasi paese terzo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾,

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda il frumento duro destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo.

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

3. La gara è aperta fino al 29 maggio 1997. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

considerando che, data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per il frumento duro, una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95;

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t.

considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 ECU/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 ECU/t.

considerando che è necessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara; che tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 1996/97;

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾, i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1521/94 della Commissione⁽⁶⁾, i titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

Articolo 5

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 30. 6. 1994, pag. 47.

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure
- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta non superi detta restituzione massima.

Articolo 6

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono

essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 7

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di frumento duro verso qualsiasi paese terzo**

[Regolamento (CE) n. 2264/96]

Termine limite per la presentazione delle offerte (data/ora)

1	2	3
Numerazione dei concorrenti	Quantità in tonnellate	Importo della restituzione all'esportazione in ECU/tonnellata
1		
2		
3		
ecc.		

ALLEGATO II

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti [DG VI (C-1), Mercato esterno]:

- telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (Caratteri greci)
 - telefax: — 295 25 15
— 296 49 56.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 2265/96 DELLA COMMISSIONE**del 27 novembre 1996****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 16 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/96⁽⁴⁾, suddivide le varietà di luppolo nei gruppi «luppolo aromatico», «luppolo amaro» e «altri», secondo le consuetudini commerciali esistenti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale del luppolo, con particolare riguardo alla predominanza di sostanze amare o aromatiche;

considerando che determinate varietà sperimentali hanno raggiunto una fase che ne permette la commercializza-

zione; che è quindi opportuno aggiungerle all'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 16. 4. 1996, pag. 3.

ALLEGATO

*ALLEGATO

A. Gruppo I: Luppolo aromatico	B. Gruppo II: Luppolo amaro	C. Gruppo III: Altri
Aurora Bramling Cross Céleia Challenger Cicero First Gold Fuggles Goldings Hallertauer Hallertauer Tradition Hersbrücker Spät Hüller Malling Perle Phoenix Pioneer Progress Saaz Spalter Spalter Select Strisselspalt Tettnanger W.G.V.	Admiral Brewers Gold Buket Bullion Chinook Galena H-3 Leones H-7 Leones Hallertauer Magnum Hallertauer Taurus Herald Northdown Northern Brewer Nugget Omega Orion Target Yeoman	Record Zenith Altri, comprese varietà sperimentali

REGOLAMENTO (CE) N. 2266/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che modifica il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1981/94 è modificato come segue:

visto il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio, del 25 luglio 1994, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1877/96⁽²⁾, in particolare gli articoli 6 e 7,

1. Nell'allegato VI, nella colonna relativa al «dazio contingente», un rimando⁽³⁾ è aggiunto a fronte del numero d'ordine 09.1707 per le arance fresche originarie dell'Egitto.
2. Alla fine dell'allegato VI, la nota della fine pagina⁽²⁾ è inserita come segue:

considerando che, nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round GATT, il regime all'importazione per le arance è stato modificato;

«⁽²⁾ Nel quadro di questo contingente (numero d'ordine 09.1711), il prezzo d'entrata convenzionale a partire dal quale il dazio specifico addizionale previsto nell'elenco delle concessioni della Comunità all'OMC è ridotto a 0 è pari a:

considerando che l'articolo 22 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba dell'Egitto prevede che in caso di modifica della normativa esistente, la Comunità può modificare, per i prodotti oggetto dell'accordo, il regime previsto dallo stesso;

- 273 ECU/t, dal 1° dicembre 1996 al 31 maggio 1997;
- 271 ECU/t, dal 1° dicembre 1997 al 31 maggio 1998;
- 268 ECU/t, dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999;
- 266 ECU/t, dal 1° dicembre 1999 al 31 maggio 2000;
- in seguito, 264 ECU/t, ogni volta per il periodo dal 1° dicembre al 31 maggio.

considerando che la Comunità ha concordato con l'Egitto l'adattamento del predetto regime in base ad un accordo sotto forma di scambio di lettere⁽³⁾, che prevede l'applicazione di un prezzo d'entrata speciale per 8 000 tonnellate d'arance fresche originarie dell'Egitto per il periodo da dicembre a maggio;

Se il prezzo d'entrata di una partita è di 2, 4, 6 o 8 % inferiore al prezzo d'entrata convenzionale, il dazio doganale specifico è pari rispettivamente a 2, 4, 6 o 8 % di tale prezzo d'entrata convenzionale.

considerando che si avvera necessario modificare il regolamento (CE) n. 1981/94 per mettere in opera la concessione prevista nell'accordo sotto forma di scambio di lettere suaccennato, con effetto al 1° dicembre 1996;

Se il prezzo d'entrata di una partita è inferiore al 92 % del prezzo d'entrata convenzionale, si applica il dazio doganale specifico consolidato all'OMC.»

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere emesso dal Comitato del Codice Doganale,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 31.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 2267/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1890/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 249 dell'1. 10. 1996, pag. 29.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1996, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 45	204	71,3
	624	126,9
	999	99,1
0707 00 40	624	131,1
	999	131,1
0709 90 79	052	77,6
	999	77,6
0805 20 31	052	70,6
	204	99,1
	999	84,8
0805 20 33, 0805 20 35, 0805 20 37, 0805 20 39	052	59,3
	999	59,3
0805 30 40	052	65,5
	528	44,9
	600	81,2
	999	63,9
	999	63,9
0808 10 92, 0808 10 94, 0808 10 98	052	70,1
	060	42,9
	064	48,5
	400	78,2
	404	69,6
	999	61,9
0808 20 67	052	69,9
	064	69,8
	400	91,4
	624	68,6
	999	74,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2268/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁶⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽¹⁰⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽¹¹⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽¹²⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽⁴⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni ⁽¹⁾ / ₍₂₎
1509 10 90 100	30,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	34,00
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	2,50
1510 00 90 900	0,00

⁽¹⁾ Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), modificato e per le esportazioni verso i paesi terzi.

⁽²⁾ Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

REGOLAMENTO (CE) N. 2269/96 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1996

che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, con il regolamento (CE) n. 2081/96 della Commissione⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95⁽⁵⁾, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento e nel regolamento (CE) n. 462/96 del Consiglio⁽⁶⁾; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2081/96 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che, tenendo conto della modifica adottata con il regolamento (CE) n. 1222/96⁽⁷⁾, la cifra «9» è da considerarsi come facente parte del codice della nomenclatura delle restituzioni, dopo le prime otto cifre che si riferiscono alle sottovoci della nomenclatura combinata a partire dal 1° gennaio 1997;

considerando che il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la seconda gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 novembre 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.⁽³⁾ GU n. L 279 del 31. 10. 1996, pag. 17.⁽⁴⁾ GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.⁽⁵⁾ GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 1.⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 62.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 novembre 1996, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la seconda gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2081/96

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	31,20
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	35,50
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	—
1510 00 90 900	—

(*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dai regolamenti (CEE) n. 990/93 modificato e (CE) n. 462/96.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2270/96 DELLA COMMISSIONE
del 27 novembre 1996
che modifica i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2131/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che i dazi all'importazione nel settore del riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 2218/96 della Commissione ⁽⁴⁾;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1503/96 prevede che, se nel corso del periodo di

applicazione la media dei dazi all'importazione calcolata differisce di 10 ECU/t dal dazio fissato, occorre applicare un corrispondente aggiustamento; che, poiché si è verificata tale differenza, è necessario adattare i dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 2218/96,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2218/96 sono sostituiti dagli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 71.

⁽³⁾ GU n. L 285 del 7. 11. 1996, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 296 del 21. 11. 1996, pag. 41.

ALLEGATO I

del regolamento della Commissione, del 27 novembre 1996, che modifica i dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in ECU/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)		
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (1) (7)	ACP Bangladesh (1) (2) (3) (4)	Basmati India e Pakistan (5)
1006 10 21	(7)	140,81	
1006 10 23	(7)	140,81	
1006 10 25	(7)	140,81	
1006 10 27	(7)	140,81	
1006 10 92	(7)	140,81	
1006 10 94	(7)	140,81	
1006 10 96	(7)	140,81	
1006 10 98	(7)	140,81	
1006 20 11	(7)	177,31	
1006 20 13	(7)	177,31	
1006 20 15	(7)	177,31	
1006 20 17	314,91	153,12	64,91
1006 20 92	(7)	177,31	
1006 20 94	(7)	177,31	
1006 20 96	(7)	177,31	
1006 20 98	314,91	153,12	64,91
1006 30 21	(7)	271,09	
1006 30 23	(7)	271,09	
1006 30 25	(7)	271,09	
1006 30 27	(7)	271,09	
1006 30 42	(7)	271,09	
1006 30 44	(7)	271,09	
1006 30 46	(7)	271,09	
1006 30 48	(7)	271,09	
1006 30 61	(7)	271,09	
1006 30 63	(7)	271,09	
1006 30 65	(7)	271,09	
1006 30 67	(7)	271,09	
1006 30 92	(7)	271,09	
1006 30 94	(7)	271,09	
1006 30 96	(7)	271,09	
1006 30 98	(7)	271,09	
1006 40 00	(7)	84,38	

(1) Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio (GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 ECU/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (ECU/t)	(¹)	314,91	572,00	363,30	572,00	(¹)

2. Elementi di calcolo:

a) Prezzo cif Arag (\$/t)	—	407,02	368,75	380,00	420,00	—
b) Prezzo fob (\$/t)	—	—	—	350,00	390,00	—
c) Noli marittimi (\$/t)	—	—	—	30,00	30,00	—
d) Fonte	—	USDA	USDA	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1996

che modifica la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) (1994-1998)

(96/663/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽⁴⁾,

(1) considerando che, il 18 dicembre 1989, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 3906/89 relativo all'aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia ⁽⁵⁾, che prevede la concessione di aiuti a sostegno del processo di riforma economica e sociale nei paesi dell'Europa centrale ed orientale in settori tra i quali figura la formazione;

(2) considerando che il Consiglio ha adottato il 19 luglio 1993 il regolamento (Euratom, CEE) n. 2053/93 relativo alla prestazione di un'assistenza tecnica per la riforma e il rilancio dell'economia negli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e nella Mongolia ⁽⁶⁾;

(3) considerando che il Consiglio ha adottato il 29 aprile 1993 la decisione 93/246/CEE che adotta la seconda fase del programma di cooperazione transeuropea per l'istruzione superiore (TEMPUS II) ⁽⁷⁾ per un periodo di quattro anni a decorrere dal 1° luglio 1994;

(4) considerando che i paesi dell'Europa centrale e orientale e dell'ex Unione Sovietica, beneficiari dei programmi PHARE e TACIS, considerano la formazione, e in particolare l'istruzione superiore, uno dei settori chiave che consentono di condurre il processo di riforma economica e sociale;

(5) considerando che la Comunità europea ha concluso degli accordi di associazione con sei paesi dell'Europa centrale ⁽⁸⁾ e li ha firmati ⁽⁹⁾ con altri quattro paesi;

(6) considerando che potranno essere firmati e conclusi accordi di associazione con altri paesi dell'Europa centrale;

(7) considerando che il Consiglio europeo di Essen (dicembre 1994) ha definito per questi paesi associati una strategia di «preadesione» che comprende, in particolare, l'apertura dei programmi comunitari, segnatamente nel settore dell'istruzione e della formazione;

(8) considerando che TEMPUS può ancora contribuire efficacemente allo sviluppo strutturale dell'istruzione superiore necessario al miglioramento delle quali-

⁽¹⁾ GU n. C 207 del 18. 7. 1996, pag. 8.

⁽²⁾ Parere espresso il 15 novembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 295 del 7. 10. 1996, pag. 34.

⁽⁴⁾ Parere espresso il 19 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 463/96 (GU n. L 65 del 15. 3. 1996, pag. 3).

⁽⁶⁾ GU n. L 187 del 29. 7. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 112 del 6. 5. 1993, pag. 34.

⁽⁸⁾ Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Romania, Bulgaria.

⁽⁹⁾ Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia.

fiche professionali adeguate alla riforma economica, in vista della loro integrazione al mercato interno della Comunità e che non esistono altri strumenti per realizzare questo obiettivo;

- (9) considerando che i paesi associati dell'Europa centrale sono portati a definire una strategia particolare e le loro esigenze specifiche nell'ambito di TEMPUS, tenendo conto in particolare dell'apertura dei programmi SOCRATES e LEONARDO;
- (10) considerando che il programma SOCRATES, in virtù dell'articolo 7, paragrafo 3, ed il programma LEONARDO, in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, sono aperti alla partecipazione dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale (PECO), alle condizioni stabilite nei protocolli addizionali agli accordi di associazione relativi alla partecipazione a programmi comunitari, da concludere con tali paesi;
- (11) considerando che la Comunità europea ha firmato accordi di partenariato con la Bielorussia, il Kazakistan, il Kirghizistan, la Moldavia, la Federazione russa e l'Ucraina e che essa attualmente negozia accordi con altri Stati indipendenti dell'ex Unione sovietica;
- (12) considerando che la recente attuazione di TEMPUS nei paesi beneficiari dell'aiuto TACIS, le cui esigenze sono più importanti e i settori più vasti, giustifica pienamente il proseguimento delle azioni avviate;
- (13) considerando che è stata stabilita una pianificazione finanziaria per i programmi PHARE e TACIS fino al 31 dicembre 1999;
- (14) considerando che l'articolo 11 della decisione 93/246/CEE stabilisce che la Commissione procederà ad una valutazione dell'attuazione del programma TEMPUS e presenterà, entro il 30 aprile 1996, una proposta di proseguimento o di adeguamento del programma per il periodo successivo al 1° luglio 1998;
- (15) considerando che i risultati di tale valutazione hanno convalidato la scelta fatta di adottare e di diversificare maggiormente le forme di assistenza in funzione delle esigenze nazionali e delle priorità dei sistemi di istruzione superiore;
- (16) considerando che la medesima valutazione ha dimostrato la capacità di TEMPUS di contribuire efficacemente, nei paesi partner, alla diversificazione dell'offerta di istruzione e alla cooperazione fra le università, creando in tal modo condizioni favorevoli allo sviluppo della cooperazione scientifica, culturale ed economica;
- (17) considerando che i risultati della valutazione sopra descritti sono confermati nei giudizi formulati sul programma dalle competenti autorità dei paesi dell'Europa centrale e orientale e delle Repubbliche

dell'ex Unione sovietica, nonché nelle opinioni espresse dagli utenti del programma, dalle strutture incaricate della sua articolazione nei paesi partner e nell'Unione europea, nonché dagli esperti e rappresentanti qualificati, in sintonia con i punti di vista della Comunità universitaria europea;

- (18) considerando che esistono nella Comunità e nei paesi terzi strutture regionali e/o nazionali, pubbliche e/o private che possono essere invitate a recare un contributo finanziario alla concessione di un aiuto efficace nel campo della formazione a livello dell'istruzione superiore;
- (19) considerando che il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri d'azione diversi da quelli all'articolo 235 e che ricorrono i presupposti per il ricorso a tale articolo,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 93/246/CEE è modificata come segue:

- 1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Durata di TEMPUS II

La seconda fase del programma di cooperazione trans-europea per l'istruzione superiore, in appresso denominata "TEMPUS II" è adottata per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° luglio 1994.»

- 2) L'allegato è sostituito dall'allegato alla presente decisione.
- 3) All'articolo 11, il testo degli ultimi due commi è sostituito dal seguente:

«Anteriormente al 30 aprile 1998, la Commissione presenta una relazione provvisoria contenente i risultati della valutazione, corredata, se del caso, da una proposta di proroga o di adeguamento del programma TEMPUS per il periodo successivo al 1° luglio 2000 per i paesi partner che non avranno ancora accesso alle attività relative all'istruzione superiore dei programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES — LEONARDO).

La Commissione presenta una relazione finale entro il 30 giugno 2004.»

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BHREATHNACH

ALLEGATO

«ALLEGATO

Progetti europei comuni

1. La Comunità europea recherà il proprio contributo a progetti europei comuni della durata massima di tre anni.

I progetti europei comuni associeranno almeno una università di un paese partner, una università di uno Stato membro e un ente partner (università o impresa) di un altro Stato membro.

2. Gli aiuti ai progetti europei comuni possono essere concessi per varie attività secondo le esigenze specifiche degli istituti interessati e secondo le priorità stabilite, tra cui:
- i) azioni comuni in materia di istruzione e formazione, miranti in particolare alla creazione di nuovi curricula, all'aggiornamento e alla revisione dei programmi di studio esistenti, allo sviluppo delle capacità delle università nel campo della formazione continua e della riqualificazione alla messa in atto di corsi intensivi di breve durata e allo sviluppo di sistemi di insegnamento a distanza;
 - ii) provvedimenti a favore della riforma e dello sviluppo dell'istruzione superiore e delle sue capacità, in particolare attraverso la ristrutturazione della gestione degli istituti e dei sistemi di istruzione superiore, la modernizzazione delle infrastrutture, l'acquisizione delle attrezzature necessarie all'attuazione di un progetto europeo comune e, se del caso, la messa a disposizione di un'assistenza tecnica e finanziaria alle autorità responsabili;
 - iii) promozione della cooperazione dell'università con gli operatori socioeconomici, tra i quali l'industria, tramite azioni comuni;
 - iv) sviluppo della mobilità degli insegnanti, del personale amministrativo delle università e degli studenti, nell'ambito di progetti europei comuni:
 - a) sono concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università o ai formatori delle imprese degli Stati membri per svolgere compiti d'insegnamento/formazione di durata compresa fra una settimana e un anno nei paesi partner e viceversa⁽¹⁾;
 - b) sono concesse borse di studio al personale insegnante/amministrativo delle università dei paesi partner per periodi di riqualificazione e di aggiornamento nella Comunità europea⁽¹⁾;
 - c) sono concesse borse di studio, fino al dottorato compreso, destinate sia agli studenti dei paesi partner che compiono un periodo di studi nella Comunità europea che agli studenti della Comunità europea che compiono un periodo di studi nei paesi partner. Questi aiuti sono di norma corrisposti per un periodo compreso tra tre mesi e un anno⁽¹⁾;
 - d) per gli studenti partecipanti ad un progetto europeo comune destinato precipuamente a favorire la mobilità, la precedenza è data agli studenti partecipanti a progetti nei quali il periodo di studio trascorso all'estero è riconosciuto integralmente dall'università di origine dello studente⁽¹⁾;
 - e) è fornito un sostegno per i tirocini pratici o nell'industria, di durata compresa fra un mese e un anno, per gli insegnanti, i formatori, gli studenti e i diplomati dei paesi partner, fra la fine dei loro studi e il primo lavoro, in modo da consentire loro di seguire un periodo di formazione pratica nelle imprese della Comunità e viceversa⁽¹⁾.
 - v) attività che contribuiscono al successo dei progetti europei comuni e che coinvolgono due o più paesi partner.

Misure di carattere strutturale e/o complementare

Sono concesse borse di studio per un certo numero di provvedimenti di carattere strutturale e/o complementare (in particolare assistenza tecnica, seminari, studi, pubblicazioni, attività di informazione). Tali misure sono destinate a sostenere gli obiettivi del programma, in particolare il contributo allo sviluppo e alla ristrutturazione dei sistemi di istruzione superiore nei paesi partner.

Nell'ambito di tali misure di carattere strutturale, sono fra l'altro concesse borse di studio con i seguenti scopi:

- sviluppare e rafforzare le capacità e la realizzazione di una pianificazione strategica e dello sviluppo istituzionale degli istituti di insegnamento superiore a livello di università o di facoltà;
- sostenere la diffusione delle azioni di cooperazione che perseguono gli obiettivi di TEMPUS e garantirne la durata;
- elaborare una strategia nazionale in un determinato paese partner per lo sviluppo di un aspetto specifico dell'istruzione superiore.

⁽¹⁾ Non sono concesse borse di mobilità individuali in tutti i casi in cui tali attività sono accessibili nell'ambito di programmi comunitari di istruzione e di formazione (SOCRATES, LEONARDO).

Borse di studio individuali

Oltre ai progetti europei comuni e alle misure strutturali e/o complementari, la Comunità europea sostiene anche la concessione di borse di studio individuali per insegnanti, formatori, amministratori universitari, alti funzionari dei ministeri, incaricati della gestione dei sistemi di istruzione e altri esperti nel campo della formazione, provenienti da paesi partner o della Comunità, per visite destinate alla promozione della qualità, dello sviluppo e della ristrutturazione dell'insegnamento e della formazione superiore nei paesi partner.

Le visite in questione possono coprire i seguenti settori:

- lo sviluppo di corsi e di materiale didattico,
- sviluppo del personale, in particolare mediante periodi di riqualificazione e tirocini nell'industria,
- missioni d'insegnamento,
- attività miranti a sostenere lo sviluppo dell'istruzione superiore.

Azioni di sostegno

1. È fornita alla Commissione l'assistenza tecnica necessaria per sostenere le attività svolte in conformità della presente decisione e per assicurare la necessaria verifica dell'attuazione del programma.
 2. È fornito un aiuto per un'adeguata valutazione esterna di TEMPUS II.
-

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 novembre 1996

riguardante l'adozione di un programma pluriennale per la promozione della diversità linguistica della Comunità nella società dell'informazione

(96/664/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

(1) considerando che l'avvento della società dell'informazione apre all'industria, e in particolare all'industria del settore linguistico, nuove prospettive per la comunicazione e per gli scambi sui mercati europei e mondiali, caratterizzati da una grande diversità linguistica e culturale;

(2) considerando che l'industria e tutti gli altri operatori interessati devono elaborare soluzioni specifiche e adeguate per sormontare le barriere linguistiche se vogliono beneficiare pienamente dei vantaggi del mercato interno e restare concorrenziali sui mercati mondiali;

(3) considerando che il settore privato in questo campo è costituito principalmente di piccole e medie imprese (PMI), le quali incontrano notevoli difficoltà nel rivolgersi ai vari mercati nelle differenti lingue e devono pertanto essere sostenute, soprattutto se si tiene conto della loro capacità di offrire occupazione;

(4) considerando che è necessario stimolare l'uso delle tecnologie, degli strumenti e dei metodi che riducono il costo del trasferimento dell'informazione tra persone o applicazioni che fanno uso di lingue diverse, ferma restando l'esigenza di garantire la qualità delle traduzioni, in particolare nel caso della traduzione letteraria, che richiede un lavoro specifico di creazione;

(5) considerando che il Consiglio europeo, nella sessione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994, ha sottolineato l'importanza degli aspetti culturali e linguistici della

società dell'informazione e, nella sessione di Cannes del 26 e 27 giugno 1995, ha ribadito l'importanza per l'Unione europea della sua diversità linguistica; che la Conferenza dei Ministri del G7 tenutasi a Bruxelles il 25 e 26 febbraio 1995 ha richiamato l'attenzione sull'importanza della diversità linguistica e culturale nella società dell'informazione globale;

(6) considerando che l'avvento della società dell'informazione potrebbe permettere ai cittadini europei un più ampio accesso all'informazione e offrire loro un'eccezionale opportunità di beneficiare della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche dell'Europa;

(7) considerando che le politiche in materia linguistica sono di competenza degli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario; che, tuttavia, la promozione dello sviluppo degli strumenti di trattamento della lingua e della loro utilizzazione è un settore d'attività in cui è necessaria un'azione comunitaria per permettere la realizzazione di sostanziali economie di scala e la coesione tra le diverse zone linguistiche; che le azioni da svolgere sul piano comunitario devono essere proporzionate agli obiettivi da raggiungere e riguardare soltanto i campi che si prestano alla realizzazione di un valore aggiunto per la Comunità;

(8) considerando che gli Stati membri potrebbero prevedere di impiegare i fondi strutturali nell'ambito del presente quadro regolamentare per sviluppare le capacità linguistiche nel contesto della società dell'informazione;

(9) considerando che la Comunità dovrebbe tener conto degli aspetti culturali e linguistici della società dell'informazione;

(10) considerando che si devono compiere sforzi per assicurare che tutti i cittadini europei abbiano uguali opportunità di partecipare alla società dell'informazione, indipendentemente dalle loro condizioni sociali, culturali, linguistiche o geografiche;

(11) considerando che è essenziale offrire ai cittadini un equo accesso all'informazione; che tale informazione dovrebbe essere messa a disposizione nella loro lingua;

(12) considerando che le lingue che rimangono fuori dalla società dell'informazione correrebbero il rischio di una più o meno rapida emarginazione;

⁽¹⁾ GU n. C 198 dell'8. 7. 1996, pag. 248.

⁽²⁾ GU n. C 212 del 22. 7. 1996, pag. 19.

⁽³⁾ Parere espresso il 13 giugno 1996 (GU n. C 337 dell'11. 11. 1996).

- (13) considerando che l'accesso all'informazione dovrebbe essere potenziato dalla conoscenza di altre lingue da parte dei cittadini; che, pertanto, a questo programma si aggiungono iniziative della Comunità per diffondere l'insegnamento di altre lingue comunitarie nelle scuole;
- (14) considerando che è nell'interesse della Comunità sostenere la realizzazione di un'infrastruttura che favorisca la creazione e lo sfruttamento delle risorse linguistiche necessarie per migliorare gli strumenti e i servizi linguistici e per far progredire le attività di ricerca e sviluppo tecnologico (RST);
- (15) considerando che, allo scopo di ridurre i costi di comunicazione e salvaguardare la diversità linguistica, è opportuno accrescere all'interno della Comunità la conoscenza dei servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standards linguistici, promuovendo la loro fornitura ed integrandoli nelle applicazioni informatiche;
- (16) considerando che si dovrebbero incoraggiare le industrie delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione a sviluppare norme che tengano conto della diversità linguistica e a integrarle nei prodotti e nelle applicazioni;
- (17) considerando che è utile che le istituzioni comunitarie e le amministrazioni interessate degli Stati membri rafforzino la loro collaborazione per favorire lo sviluppo e l'utilizzazione a costi ridotti degli strumenti linguistici necessari all'adempimento dei loro compiti facendo pieno uso delle strutture del presente programma e dell'iniziativa comunitaria adottata sulla base della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati tra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA) (1);
- (18) considerando che dovrebbe essere assicurato uno stretto coordinamento tra le azioni svolte in applicazione del presente programma ed altre iniziative nazionali e comunitarie, come è precisato in particolare nel piano d'azione della Commissione «La via europea verso la società dell'informazione», e che esse dovrebbero essere realizzate in sinergia con le iniziative della Commissione in materia di istruzione, formazione, audiovisivo, scambio di informazioni, RST e PMI;
- (19) considerando che la Commissione deve garantire la complementarità e la sinergia con altre iniziative comunitarie correlate mediante opportuni meccanismi di coordinamento;
- (20) considerando che l'attuazione del programma dovrebbe essere oggetto di un controllo costante e sistematico, affinché lo si possa adattare, ove occorra, all'evoluzione del multilinguismo; che, a tempo debito, sarà effettuata una valutazione indipendente dello stato di avanzamento del programma che fornisca gli elementi d'informazione necessari per determinare gli obiettivi delle azioni successive;
- (21) considerando che a conclusione del programma dovrebbe essere effettuata una valutazione finale dei risultati ottenuti in rapporto agli obiettivi stabiliti dalla presente decisione;
- (22) considerando che le azioni del programma non pregiudicheranno in alcun caso le regole in materia di concorrenza della Comunità;
- (23) considerando che, fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, [nel presente atto] è inserito per tutta la durata del programma un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995;
- (24) considerando che la partecipazione di organizzazioni internazionali e di persone giuridiche di paesi terzi all'attuazione, in tutto o in parte, del programma può comportare vantaggi reciproci, nel rispetto delle politiche generali della Comunità relative a tali organizzazioni; che la cooperazione con i paesi terzi in questo campo dovrebbe essere integrata da programmi di cooperazione economica e tecnica della Comunità con i paesi terzi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È adottato un programma comunitario le cui finalità sono:

- accrescere all'interno della Comunità la conoscenza di servizi multilingui che si avvalgono di tecnologie, risorse e standards linguistici e promuoverne la fornitura;
- creare condizioni favorevoli allo sviluppo delle industrie nel settore linguistico;
- ridurre i costi del trasferimento delle informazioni tra le lingue, in particolare nell'interesse delle PMI;
- contribuire alla promozione della diversità linguistica della Comunità.

Ai fini della presente decisione:

- a) per «servizi multilingui» si intendono i servizi che permettono la comunicazione tra utenti di lingue diverse all'interno della Comunità;
- b) per «industrie del settore linguistico» si intendono le società, istituzioni e operatori professionali che forniscono o permettono la fornitura di servizi mono o multilingui in settori quali il reperimento delle informazioni, la traduzione, l'ingegneria linguistica e i dizionari elettronici.

(1) GU n. L 269 dell'11. 11. 1995, pag. 23.

Articolo 2

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 sono intraprese, secondo le linee d'azione di cui all'allegato I e le modalità di attuazione del programma specificate nell'allegato III, le seguenti azioni:

- sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento della associazioni interessate a tale creazione;
- incentivazione dell'uso di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche;
- promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri;
- misure di accompagnamento.

Nessuna di tali azioni deve consistere in una ripetizione di quelle già svolte in questi campi nell'ambito di programmi comunitari o nazionali.

In tutti i programmi predisposti si tiene conto nelle misure della Comunità delle esistenti intese di cooperazione per l'utilizzazione in comune delle risorse sul piano nazionale, comunitario e internazionale per quanto riguarda traduzione, terminologia, lessici e corpus, in modo da utilizzare le strutture disponibili e evitare duplicazioni.

Articolo 3

Il programma ha inizio il giorno dell'adozione della presente decisione e ha una durata di tre anni.

L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente programma per il periodo di cui sopra ammonta a 15 milioni di ecu.

Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Una ripartizione indicativa degli importi considerati necessari figura nell'allegato II.

Articolo 4

1. La Commissione è responsabile dell'attuazione del programma e del suo coordinamento con gli altri programmi comunitari.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza stabilita dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comi-

tato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 5

1. La procedura di cui all'articolo 4 si applica:

- all'adozione del programma di lavoro,
- alla ripartizione delle uscite del bilancio,
- ai criteri e al contenuto degli inviti a presentare proposte,
- alla valutazione dei progetti proposti per il finanziamento comunitario in seguito all'invito a presentare proposte e l'importo stimato del contributo comunitario per ciascun progetto ove questo sia pari o superiore a 100 000 ecu; qualora l'importo del contributo comunitario sia inferiore a 100 000 ecu per ciascun progetto, la Commissione informa unicamente il comitato in merito ai progetti e al risultato della loro valutazione,
- alle misure relative alla valutazione del programma,
- a qualsiasi inosservanza delle regole di norma applicate di cui all'allegato III,
- alla partecipazione a progetti di persone giuridiche provenienti da paesi terzi e di organizzazioni internazionali.

2. La Commissione tiene regolarmente informato il comitato dei progressi compiuti nell'attuazione del programma nella sua globalità.

Articolo 6

1. La Commissione si assicura che le azioni di cui alla presente decisione siano subordinate ad un'effettiva stima preliminare, al controllo e alla successiva valutazione.

2. Durante l'attuazione dei progetti e dopo il loro completamento la Commissione valuta il modo in cui sono stati realizzati nonché l'impatto della loro attuazione onde accertare se gli obiettivi originari sono stati conseguiti.

Nel far ciò la Commissione analizza in particolare in quale misura il gruppo bersaglio delle PMI abbia beneficiato dei progetti realizzati.

3. I beneficiari prescelti presentano una relazione annuale alla Commissione.

4. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni, dopo l'esame da parte del comitato di cui all'articolo 4, una valutazione intermedia e una valutazione finale, realizzate sulla base di un'analisi effettuata da esperti indipendenti, dei risultati ottenuti con l'attuazione delle linee d'azione di cui all'allegato I. In base a tali risultati, la Commissione può presentare proposte intese ad adeguare l'orientamento del programma.

L'analisi è presentata prima dell'approvazione di ogni ulteriore programma.

Articolo 7

La partecipazione al programma può essere aperta, secondo la procedura di cui all'articolo 4, senza sostegno

finanziario da parte della Comunità, alle persone giuridiche stabilite nei paesi terzi e alle organizzazioni internazionali, qualora tale partecipazione contribuisca efficacemente all'attuazione del programma e tenendo presente il principio del vantaggio reciproco.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. BHREATHNACH

ALLEGATO I

LINEE D'AZIONE

1. Linea d'azione 1: sostegno alla creazione di una struttura di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione

Le risorse linguistiche, come i dizionari, le banche di dati terminologici, le grammatiche, le raccolte di testi e di registrazioni vocali, costituiscono una materia prima essenziale per la ricerca in campo linguistico, per lo sviluppo di strumenti per il trattamento della lingua integrati nei sistemi informatici, l'apprendimento delle lingue e il miglioramento dei servizi di traduzione. Gli Stati membri, la Commissione ed alcune società private hanno già investito somme considerevoli per produrre risorse linguistiche. Tuttavia, la portata e la complessità di tali risorse variano da lingua a lingua, in particolare a seconda della domanda pubblica e privata di una determinata lingua all'interno della Comunità, precludendo così la diversità linguistica. Inoltre la piena utilizzazione delle risorse disponibili è attualmente ostacolata dal fatto che esse sono essenzialmente monolingui, spesso di difficile localizzazione e con specifiche di base a volte divergenti che ne limitano un più ampio utilizzo. L'obiettivo di questa linea d'azione è di sostenere, per tutte le lingue europee, la realizzazione di una infrastruttura europea delle risorse multilingui, e di stimolare la creazione di risorse linguistiche elettroniche. La maggior parte delle imprese attive nel settore sono PMI, spesso novatrici ed efficienti, ma con mezzi finanziari insufficienti per il livello di investimenti richiesto.

- 1.1. Il sostegno alle associazioni di fornitori e utenti del settore pubblico e privato e la sinergia con tali associazioni nel campo dei tesauri informatici, dei lessici, delle registrazioni vocali e delle banche terminologiche possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi del programma, promuovendo su scala europea una cooperazione intesa a rendere disponibili e compatibili le banche di dati, nonché la creazione di reti, la standardizzazione, la certificazione di qualità e l'elaborazione di diritti di proprietà, di diritti di accesso dell'utente e di politiche dei costi.
- 1.2. La disponibilità di banche di dati lessicali e di tesauri testuali e vocali adatti a varie applicazioni e riguardanti l'insieme delle lingue della Comunità è essenziale per lo sviluppo di un'industria europea del settore linguistico. La maggior parte delle risorse attualmente disponibili in Europa sono parziali, di portata e complessità variabile, monolingui e incompatibili tra di loro, il che rende lo sfruttamento per la produzione di multilingui impossibile. La Commissione incoraggerà il lancio di azioni concertate tra gli operatori del settore pubblico e privato dei vari Stati membri, volte allo sviluppo di norme e risorse vocali e lessicali compatibili.
- 1.3. I lavori nel campo della terminologia coprono un vasto campo di attività, le cui implicazioni sono importanti per il commercio, le scienze, il settore culturale, le tecnologie e per l'attuazione delle decisioni, delle direttive e dei regolamenti comunitari. Questi lavori sono intrapresi da una vastissima gamma di operatori pubblici o privati che spesso non hanno i mezzi per coordinare le loro azioni con i loro omologhi di altri Stati membri.

Anche in questo campo la Commissione incoraggerà le azioni concertate tra gli organismi interessati dei vari Stati membri nei campi prioritari per la realizzazione degli obiettivi delle politiche comunitarie per quanto riguarda le norme, la diffusione dell'informazione e la creazione di reti.

- 1.4. La Commissione vigilerà affinché le azioni concertate da essa sostenute abbiano un adeguato collegamento con i lavori internazionali nel settore.

2. Linea d'azione 2: Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche

Spetta al settore privato produrre e commercializzare gli strumenti che facilitano lo sviluppo di applicazioni informatiche multilingui e il trasferimento dell'informazione tra le lingue. L'Europa dispone di una solida base scientifica e tecnologica nel settore, che è stata rafforzata dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo, in particolare dai programmi che vertono sulle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni e sui sistemi telematici d'interesse generale. Il mercato europeo è però in ritardo nello sfruttamento dei progressi della ricerca in materia di ingegneria linguistica. Devono essere compiuti sforzi particolari, in particolare nel quadro delle azioni di diffusione e di valorizzazione dei risultati della ricerca, del programma quadro e dei programmi specifici, per accelerare il trasferimento verso il mercato delle nuove tecnologie di trattamento della lingua. Tutte le linee d'azione proposte nel presente programma contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'espansione delle industrie del settore linguistico, quali l'ingegneria linguistica e la traduzione.

L'obiettivo di questa linea d'azione è di suscitare una mobilitazione dell'industria del settore linguistico stimolando il trasferimento delle tecnologie e la domanda mediante un numero limitato di progetti dimostrativi a costi ripartiti, capaci di esercitare un effetto catalizzatore in taluni settori chiave.

Facendo attenzione ad evitare doppioni, si cercano sinergie tra il presente programma e gli altri programmi relativi alla società dell'informazione, in particolare il Quarto programma quadro di ricerca e sviluppo, il programma integrato per PMI e artigianato, il programma IDA e il proposto programma ARIANE.

- 2.1. Alcune industrie hanno sperimentato l'uso di un linguaggio controllato per facilitare l'elaborazione di documenti tecnici e di informazioni di supporto agli utenti. Questo approccio migliora la gestione generale dei documenti e consente un uso efficace della traduzione automatica. Un numero limitato di progetti a costi ripartiti dimostrerà la convenienza economica di integrare il linguaggio controllato e gli strumenti di authoring e di traduzione nei sistemi operativi di gestione dei documenti per vari ambienti industriali e commerciali.
- 2.2. La localizzazione del software multimediale, compresa la traduzione del linguaggio parlato e scritto, è sempre più richiesta nella società dell'informazione. Per stimolare la professionalità e accrescere la competitività delle industrie multimediali e di localizzazione, sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un piccolo numero di progetti a costi ripartiti, che dimostrino l'integrazione di metodi e strumenti di localizzazione, formino il personale addetto alla localizzazione e definiscano orientamenti di particolare importanza per le PMI.
- 2.3. La Commissione incoraggerà le industrie della traduzione e dell'interpretazione a far uso di reti che danno accesso a strumenti avanzati, inclusi i dizionari elettronici, migliorano la logistica, consentono l'integrazione con altre funzioni ed in generale accrescono la funzionalità del mercato della traduzione. Sarà pubblicato un invito a presentare proposte concernenti la messa a punto e la realizzazione su scala europea di elenchi di servizi di traduzione, la definizione di un ambiente aperto per la traduzione in Europa, nonché dimostrazioni di teletraduzione e teleinterpretazione a livello europeo con la partecipazione dell'industria della traduzione e dei professionisti nel settore.

In consultazione con i protagonisti interessati, comprese le scuole di traduzione, la Commissione esamina le misure da adottare per accelerare il collegamento in rete, accrescerne l'efficienza e avvicinarlo ai potenziali utilizzatori.

- 2.4. L'informazione e le tecnologie nel campo della terminologia e della traduzione disponibili presso le istituzioni e gli organismi dell'UE saranno rese accessibili per quanto possibile a tutte le parti interessate. Sarà semplificato l'accesso ai relativi dati in modo che il rapporto costo-efficacia lo ponga alla portata anche delle PMI.

3. **Linea d'azione 3: promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico comunitario e degli Stati membri**

In numerosi programmi comunitari è stato riconosciuto il ruolo catalizzatore svolto dal settore pubblico ai fini di una più rapida e estesa adozione di norme comuni. Con il progredire del mercato interno e con l'eliminazione delle frontiere interne, si assisterà al moltiplicarsi dei trasferimenti di informazioni tra le amministrazioni nei vari Stati membri. Queste ultime dovranno sempre più far fronte all'esigenza di disporre di strumenti linguistici avanzati per facilitare, riducendone il costo, le loro comunicazioni con le autorità omologhe negli altri Stati membri. Lo scambio dell'esperienza acquisita dagli Stati membri e dalle istituzioni comunitarie nel trattamento del multilinguismo e la condivisione delle risorse linguistiche prodotte dagli uni e dagli altri possono contribuire alla creazione di economie di scala e ad una riduzione del costo della comunicazione multilingue.

- 3.1. L'obiettivo è di promuovere la cooperazione tra le amministrazioni degli Stati membri e le istituzioni comunitarie per ridurre il costo della comunicazione multilingue nel settore pubblico europeo, in particolare centralizzando l'impiego di strumenti linguistici avanzati. Ciò favorirà la creazione di una infrastruttura che consenta a ciascuna parte di usare i vari strumenti linguistici disponibili presso le istituzioni della Comunità e le differenti amministrazioni senza alcuna perdita delle attuali funzioni, incoraggiando nel contempo la convergenza in sviluppi futuri.
- 3.2. I progetti di cooperazione a costi ripartiti con alcuni Stati membri, diretti a migliorare gli strumenti terminologici e gli esistenti sistemi di traduzione assistita da elaboratore, proseguiranno e saranno estesi agli altri Stati membri interessati, in particolare a quelli che utilizzano lingue meno diffusamente parlate.

- 3.3. Ci si adopererà specialmente a che gli strumenti linguistici per le nuove lingue ufficiali della Comunità attingano il livello raggiunto per le altre lingue.

4. Misure di accompagnamento

La realizzazione di una società dell'informazione multilingue richiede l'elaborazione di strategie convergenti da parte dei poteri pubblici, delle associazioni e delle istituzioni che operano per lo sviluppo delle risorse e degli strumenti linguistici, degli utilizzatori sperimentali e degli operatori del mercato che producono e distribuiscono servizi d'informazione o forniscono strumenti, servizi e sistemi di trattamento della lingua. Per contribuirvi, la Commissione metterà in atto le seguenti misure d'accompagnamento:

- la promozione di norme tecniche che rispondano ai bisogni linguistici degli utenti;
 - l'organizzazione della concertazione e del coordinamento tra i principali attori che concorrono allo sviluppo di una società dell'informazione multilingue;
 - la valutazione dei progressi compiuti verso la società dell'informazione multilingue e l'identificazione degli ostacoli che permangono;
 - il lancio di azioni di promozione e di sensibilizzazione degli utenti e il sostegno allo scambio delle migliori pratiche;
 - l'esplorazione di possibilità di collaborazione fruttuose con paesi terzi e organizzazioni internazionali multilingui.
-

*ALLEGATO II***RIPARTIZIONE INDICATIVA DELLE SPESE**

1. Sostegno alla creazione di strutture di servizi per le risorse linguistiche e incoraggiamento delle associazioni interessate a tale creazione (29-38 %).
2. Stimolo all'utilizzazione di tecnologie, risorse e norme linguistiche e della loro integrazione nelle applicazioni informatiche (29-38 %).
3. Promozione dell'utilizzazione di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo (29-38 %).
4. Misure d'accompagnamento (4-9 %).

TOTALE: 100 %

ALLEGATO III

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

1. La Commissione mette in opera il programma conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I.
2. Le linee d'azione del programma sono intraprese, ove si prestino, mediante progetti a costi ripartiti, ad eccezione degli sviluppi per le istituzioni della Comunità, per i quali il tasso può essere inizialmente del 100 %. Il finanziamento comunitario non è superiore al minimo reputato necessario per un dato progetto e, in linea di massima, è concesso unicamente qualora il progetto incontri ostacoli finanziari non altrimenti sormontabili. Inoltre il finanziamento comunitario non supera normalmente il 50 % dei costi dei progetti, tranne in casi straordinari debitamente documentati in cui si terrà conto in particolare della partecipazione di PMI o di regioni svantaggiate, con partecipazione decrescente mano a mano che il progetto si avvicina al mercato. Le università, le altre istituzioni e i centri di ricerca senza scopo di lucro che non tengono una contabilità analitica saranno rimborsati sulla base di una presa a carico pari al 100 % dei costi aggiuntivi.
3. La selezione dei progetti a costi ripartiti è in linea di massima basata sulla procedura normale di inviti alla presentazione di proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli obiettivi sono definiti nei piani di lavoro elaborati in stretta concertazione con gli operatori del mercato e il comitato di cui all'articolo 4 della decisione.
4. In casi eccezionali, una volta sentito il parere del comitato di cui all'articolo 4, la Commissione potrà tener conto di proposte di progetti non sollecitate, foriere di sviluppi particolarmente promettenti e importanti per la realizzazione degli obiettivi del programma, ma che non potrebbero essere presentate nel quadro della procedura normale degli inviti alla presentazione di proposte.
5. Le domande di sostegno comunitario dovrebbero essere corredate, se del caso, d'un piano finanziario in cui siano specificate tutte le componenti del finanziamento del progetto, inclusi il contributo richiesto alla Comunità e qualsiasi altra richiesta o concessione di contributi di altre fonti.
6. Il sostegno agli sforzi di costruzione di un'infrastruttura delle risorse linguistiche europee e/o la promozione dell'impiego di strumenti linguistici avanzati nel settore pubblico europeo potrebbe assumere la forma di azioni concertate, consistenti nel coordinare, in particolare mediante «reti di concertazione», lo sviluppo di risorse linguistiche multilingui. La partecipazione della Comunità potrebbe coprire fino al 100 % dei costi della concertazione.
7. I progetti interamente finanziati dal bilancio comunitario nel quadro dei contratti di studio e di servizio sono attuati mediante inviti alla presentazione di offerte da parte della Commissione, in base al regolamento finanziario⁽¹⁾ e al regolamento che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario. La trasparenza sarà assicurata dalla pubblicazione e della diffusione regolare del programma di lavoro alle associazioni professionali e ad altri organismi interessati.
8. Per l'attuazione del programma la Commissione intraprende anche attività concepite in funzione degli obiettivi generali del programma e di quelli specifici ad ogni linea d'azione. Tali attività comprendono corsi pratici, seminari, conferenze, studi, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione, corsi di formazione, partecipazioni a progetti in cooperazione con amministrazioni degli Stati membri, istituzioni comunitarie e organizzazioni internazionali, in appoggio agli osservatori per le lingue nazionali riconosciuti dalle pubbliche autorità, e un sostegno specifico allo sviluppo di strumenti e risorse linguistiche per quelle lingue della Comunità che ne hanno maggiormente bisogno. Tutte le attività che ricevono un sostegno finanziario devono, nelle circostanze appropriate, addurre attestazione del finanziamento della Comunità.

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom, CEEA) n. 2335/95 (GU n. L 240 del 7. 10. 1995, pag. 12).

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 1996

relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra

(96/665/Euratom, CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

considerando che, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, occorre approvare l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 5 dicembre 1995;

considerando che la conclusione dell'accordo interinale è necessaria per il conseguimento degli obiettivi della Comunità enunciati, in particolare, agli articoli 2 e 3 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e che il trattato non prevede tutti i casi contemplati dalla presente decisione;

avendo sentito il comitato consultivo e con il parere conforme del Consiglio, del 13 maggio 1996,

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, nonché il protocollo e le dichiarazioni.

Detti testi sono allegati alla presente decisione⁽¹⁾.

Articolo 2

Il presidente della Commissione procede alla notifica di cui all'articolo 33 dell'accordo interinale a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1996.

Per la Commissione

Il Presidente

Jacques SANTER

⁽¹⁾ GU n. L 147 del 20. 6. 1996, pag. 2.